

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3674

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIAFFI, STRUMENDO, CARDETTI, TEODORI, CALDERISI,
FACCHIANO, GEI, RUSSO FRANCO, STERPA, LANZINGER,
DE CAROLIS, RODOTA, TASSI**

Presentata il 28 febbraio 1989

Norme per l'attuazione del *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la discussione della legge costituzionale relativa alla « Indizione di un *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989 » emerse l'opportunità di non inserire le disposizioni di attuazione nella legge costituzionale ma di farne oggetto di un autonomo provvedimento di legge ordinaria.

La presente proposta di legge risponde a questo fine. Essa, infatti, raccoglie le disposizioni attuative del *referendum* « accantonate » durante la seduta della Camera del 14 dicembre scorso, sia quelle contenute nel testo approvato dalla Commissione affari costituzionali sia, in particolare, quelle presentate dal Governo nella stessa seduta del 14 dicembre.

Si tratta delle disposizioni relative alle schede di votazione, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla comunicazione dei risultati del *referendum* alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum*.

Ricordando che la legge costituzionale fu approvata in prima lettura all'unanimità, confidiamo che la presente proposta di legge sia esaminata e approvata con la massima urgenza, auspicando altresì la tempestiva approvazione in via definitiva della legge costituzionale con il *quorum* dei due terzi previsto dalla Costituzione affinché essa sia immediatamente promulgata. Infatti, in caso di non raggiungimento del *quorum*, il *referendum* non potrebbe tenersi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per l'attuazione della legge costituzionale relativa all'indizione del *referendum* di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989 si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 2.

1. Le schede del *referendum* hanno le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. Sulla parte esterna delle schede da inviare agli elettori italiani residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea è soppressa l'indicazione della provincia.

ART. 3.

1. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede e terminano alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo che gli elettori hanno votato, procede, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi, dà inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 16 e 36, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

3. Lo scrutinio delle schede votate per il *referendum* viene effettuato di seguito allo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

ART. 4.

1. I plichi contenenti gli atti relativi al *referendum* formati nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea devono essere inviati, dai capi degli uffici consolari, all'Ufficio centrale per il *referendum*.

ART. 5.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum*, sulla base dei verbali di tutti gli uffici provinciali e di quelli inviati dagli uffici consolari a termini dell'articolo precedente, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti riportati dal quesito proposto.

ART. 6.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.